



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"**

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/ 435949 - fax 0823/ 402625 - C.F. 93086020612

PEC: [ceic8av00r@pec.istruzione.it](mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it) e-mail: [ceic8av00r@istruzione.it](mailto:ceic8av00r@istruzione.it) [www.aldomoromaddaloni.edu.it](http://www.aldomoromaddaloni.edu.it)

**Ai docenti, agli alunni e ai rispettivi genitori  
di ogni ordine e grado  
Alla DSGA  
Al Personale ATA  
ATTI  
Sito web**

**Oggetto : Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 –Misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (gu serie generale n.29 del 04-02-2022)- Art- 6- Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo -**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'art.6 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “ *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)

**COMUNICA**

le nuove misure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di seguito sintetizzate:

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

1) **FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA'** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.**

In tali casi, è fatto comunque **obbligo** di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data e all'ultimo contatto.**

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**

2) **CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA'** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.**

Nella Scuola dell'Infanzia la **sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

**Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.**

#### **Regime sanitario**

**Con cinque o più casi di positività** si applica agli alunni:

- il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (**vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo**),
- **altrimenti** si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un **tampone negativo**. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

**La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

### **SCUOLA PRIMARIA**

1) **FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA'** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque **obbligo** di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**

2) **CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA'** accertati tra gli alunni presenti in classe:

✓ **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo** ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

✓ **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino

al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

✓ **per gli altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento** del caso precedente

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19**

**Regime sanitario:**

**Con cinque o più casi di positività** si applica agli alunni:

- il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (**vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo**),
- **altrimenti** si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un **tampone negativo**. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) **CON UN CASO DI POSITIVITA'** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'**utilizzo** di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA'** accertati tra gli alunni presenti in classe:

✓ **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

✓ **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su **richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.**

✓ **per gli altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni** se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19

**Regime sanitario:**

**Con due o più casi di positività** si applica agli alunni:

- il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (**vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo**),
- **altrimenti** si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un **tampone negativo**. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

**La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

**Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

### **RIDEFINIZIONE DELLE MISURE IN CORSO**

Ai sensi dell'**art. 6 co.6 del D.L. 4.2.2022 n. 5** “ *l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.*”

**Pertanto, le disposizioni emanate ai sensi della normativa abrogata, già comunicate alle famiglie, saranno oggetto di ridefinizione e notificate agli interessati, anche all'esito delle necessarie comunicazioni da parte dell'ASL Distretto 13.**

Si allega alla presente:

- copia del Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;
- copia della Nota del Ministero della salute Prot. 9498 del 04/02/2022.

Il Dirigente Scolastico

**Prof.ssa Ione Renga**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)